

# BILANCIO 2017

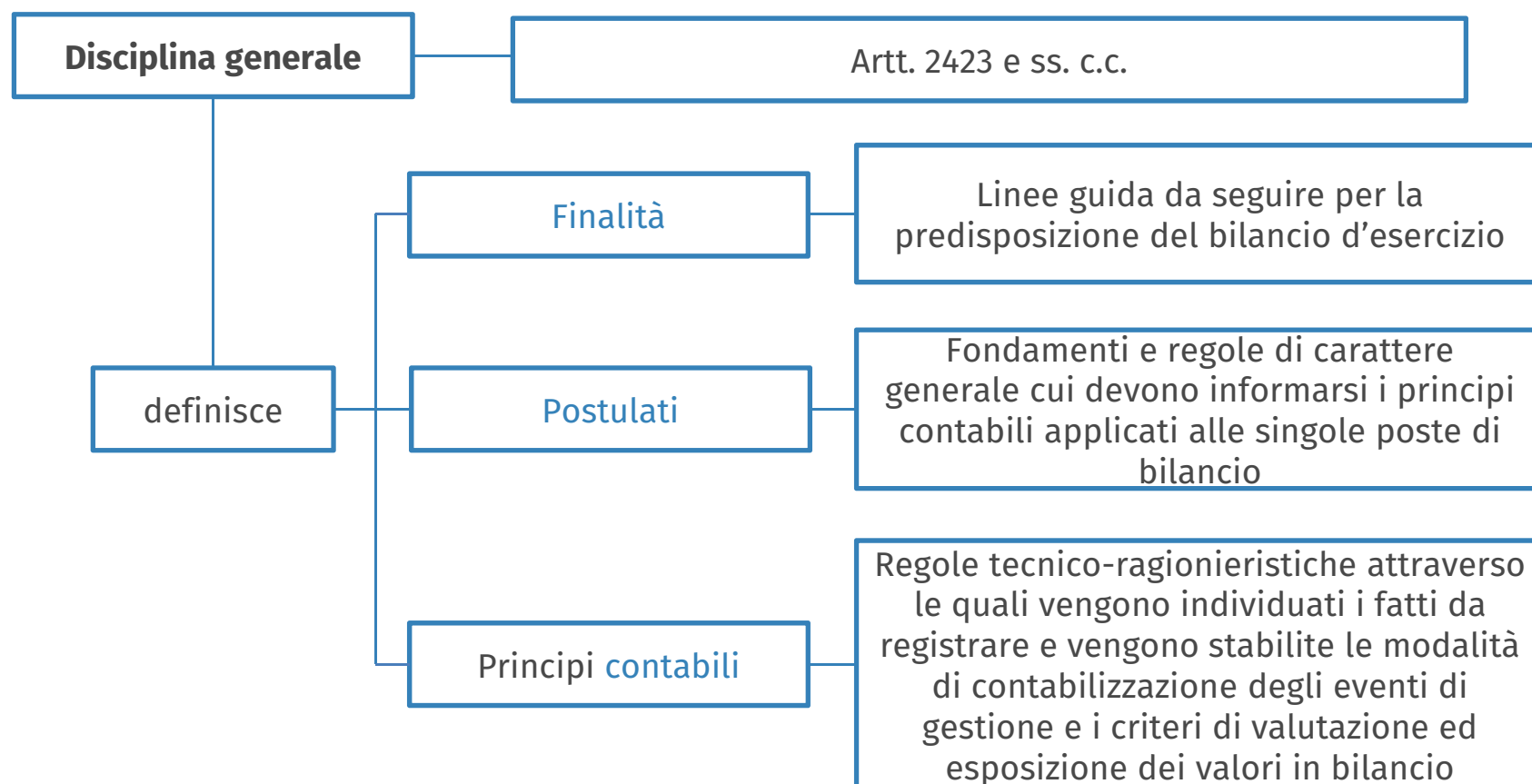
## Argomenti trattati

1. Il bilancio: gli elementi introduttivi
2. Le modifiche apportate dal d. Lgs. N. 139/2015
3. I principi di bilancio
4. Gli schemi di bilancio
  - Bilancio per le micro-imprese
  - Bilancio in forma abbreviata
  - Bilancio ordinario
5. Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio
  - La convocazione dell'assemblea dei soci
  - L'approvazione del bilancio e il versamento delle imposte
  - Il deposito del bilancio
6. Gli effetti fiscali della riforma

## Il bilancio: gli elementi introduttivi

## Il bilancio: gli elementi introduttivi

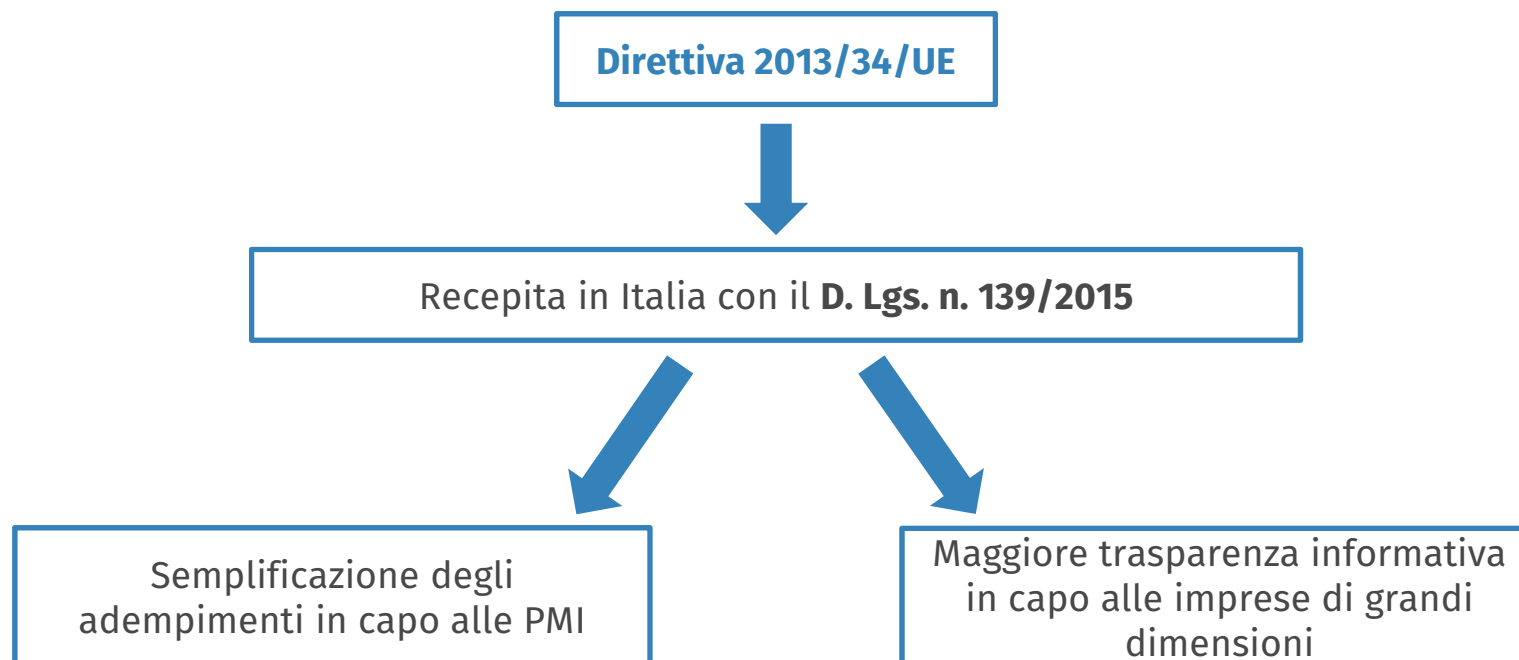
Il bilancio d'esercizio è il documento che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un'impresa in funzionamento, ossia caratterizzata da continuità operativa.



## Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2015

## Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2015

Dal 1 gennaio 2016 sono in vigore le nuove disposizioni introdotte con il decreto di recepimento della Direttiva 2013/34/UE.



## Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2015

### Le ragioni della Direttiva 2013/34/UE



La Direttiva 34/2013/UE ha recepito quanto deliberato dal Consiglio Europeo del 24 e 25 marzo 2011, il quale esortava a **ridurre l'onere normativo gravante sulle imprese, in particolare sulle PMI**, sia a livello comunitario quanto in riferimento alle singole Nazioni, e proponeva **misure intese a incrementare la produttività delle imprese attraverso l'eliminazione degli oneri amministrativi** e in particolare il miglioramento del quadro normativo per le PMI. L'intento della Direttiva 34 è sinteticamente quello di una **semplificazione per le imprese di minori dimensioni** e di una **più ampia armonizzazione** con la prassi internazionale per quelle di maggiori dimensioni

### Principali novità



- ✓ Nuova categoria delle **micro-imprese**
- ✓ Nuovi **postulati di bilancio**
- ✓ Novità in materia di **prospetti di bilancio**
- ✓ Modifiche alla **nota integrativa**

Le norme tecniche relative alle novità apportate dal D. Lgs. n. 139/2015 sono state definite con l'emanazione di 20 nuovi OIC.

## I principi di bilancio



## I principi di bilancio

I principi contabili sono determinati congiuntamente dal **Codice civile** e dai **documenti emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)**, subentrato, nel 2001, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e al Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNR).

### Art. 2423-bis del Codice civile

- ✓ Prudenza
- ✓ **Prevalenza della sostanza sulla forma**
- ✓ Continuità
- ✓ Competenza
- ✓ Valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci
- ✓ Costanza dei criteri di valutazione

### OIC 11

- ✓ Utilità e completezza
- ✓ Comprensibilità
- ✓ Neutralità (imparzialità)
- ✓ Periodicità
- ✓ Comparabilità
- ✓ Omogeneità
- ✓ **Significatività (rilevanza)**
- ✓ Costo come criterio base
- ✓ Conformità del procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili
- ✓ Funzione informativa della Nota integrativa
- ✓ Verificabilità

## I principi di bilancio

### Prudenza

In bilancio vanno rilevati soltanto i profitti realizzati e tutte le perdite, queste ultime anche se non definitivamente realizzate.

### Prevalenza della sostanza sulla forma

Gli eventi e i fatti di gestione devono essere rilevati sulla base della loro sostanza economica, tenendo conto cioè della “sostanza dell’operazione o del contratto”.

### Continuità

La valutazione delle voci deve essere fatta in prospettiva della continuazione dell’attività .

### Competenza

Gli eventi e i fatti di gestione devono essere contabilmente attribuiti all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono. Correlazione costo-ricavo, indipendentemente dalla manifestazione numeraria.

### Valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci

Valutando separatamente gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci di bilancio, si vuole impedire la compensazione tra perdite presunte e ricavi sperati.

### Costanza dei criteri di valutazione

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, salvo casi eccezionali e a condizione che nella Nota integrativa venga fornita indicazione dei motivi della deroga e delle ripercussioni che tale modifica apporta alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

## I principi di bilancio

### *Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma*

Il D. Lgs. N. 139/2015 ha introdotto in modo completo il principio internazionale della «**Prevalenza della sostanza sulla forma**».

Post D. Lgs. n. 139/2015



Art. 2423-bis, co.1-bis, C.c.  
«La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata **tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto**»

Nell'applicazione pratica di tale principio occorre chiedersi, all'atto della rilevazione nelle scritture contabili di una determinata operazione, **quali siano gli effetti che nella realtà provocherà la medesima operazione in quanto, in talune situazioni, l'aspetto sostanziale potrebbe non coincidere con l'aspetto formale.**

## I principi di bilancio

### *Il principio di rilevanza*

**Post D. Lgs. n. 139/2015**



Art. 2423, co.4, C.c.  
**«Non occorre rispettare gli obblighi in  
tema di rilevazione, valutazione,  
presentazione e informativa quando la  
loro osservanza abbia effetti irrilevanti  
al fine di dare una rappresentazione  
veritiera e corretta»**

Il procedimento di formazione del bilancio implica l'effettuazione di stime o previsioni. La correttezza dei dati di bilancio deve essere riferita anche alla correttezza economica, alla ragionevolezza, all'attendibilità del risultato ottenuto dall'applicazione oculata e onesta dei procedimenti di valutazione adottati durante la stesura del bilancio. A tal fine, nella nota integrativa devono essere illustrati i criteri con i quali è stata data attuazione alla presente disposizione.

## I principi di bilancio

### *Il principio di rilevanza*

#### PRINCIPIO DI RILEVANZA

#### APPLICAZIONE

Processo di rilevazione dei fatti di gestione



✓ **No**

Fase di redazione del bilancio e nei processi di valutazione



- ✓ **Sì** (se gli effetti sono irrilevanti)
- ✓ **No** se la somma di piccoli valori conduce ad effetti significativi

## Gli schemi di bilancio

## Gli schemi di bilancio

Tra le principali novità introdotte dalla Direttiva 34/2013/UE, recepita con il D. Lgs. n. 139/2015, vi è la della suddivisione delle imprese obbligate alla redazione del bilancio di esercizio, in tre categorie. Tale suddivisione è effettuata in base a parametri che riguardano:

- il **totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale**;
- il **livello dei ricavi**, dato dalla voce A.1) del Conto economico al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- il **numero medio dei dipendenti**, calcolato sulla base dell'occupazione media giornaliera nell'esercizio di riferimento.

|                 | REQUISITI DIMENSIONALI *                                                                                                                                | DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MICRO IMPRESE   | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Attivo &lt; 175.000 euro;</li><li>✓ Ricavi &lt; 350.000 euro;</li><li>✓ Dipendenti &lt; 5 unità.</li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Stato patrimoniale (con integrazioni)</li><li>✓ Conto economico</li></ul>                                                                             |
| PICCOLE IMPRESE | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Attivo &lt; 4.400.000 euro;</li><li>✓ Ricavi &lt; 8.800.000 euro;</li><li>✓ Dipendenti &lt; 50 unità.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Stato patrimoniale</li><li>✓ Conto economico</li><li>✓ Nota integrativa</li></ul>                                                                     |
| GRANDI IMPRESE  | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Attivo &gt; 4.400.000 euro;</li><li>✓ Ricavi &gt; 8.800.000 euro;</li><li>✓ Dipendenti &gt; 50 unità.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Stato patrimoniale</li><li>✓ Conto economico</li><li>✓ Nota integrativa</li><li>✓ Rendiconto finanziario</li><li>✓ Relazione sulla gestione</li></ul> |

\*2 su 3 di tali parametri non superati per 2 esercizi consecutivi

## Gli schemi di bilancio

Tra le altre novità introdotte, si ricorda che già dal 1 gennaio 2016, sono state apportate le seguenti innovazioni.

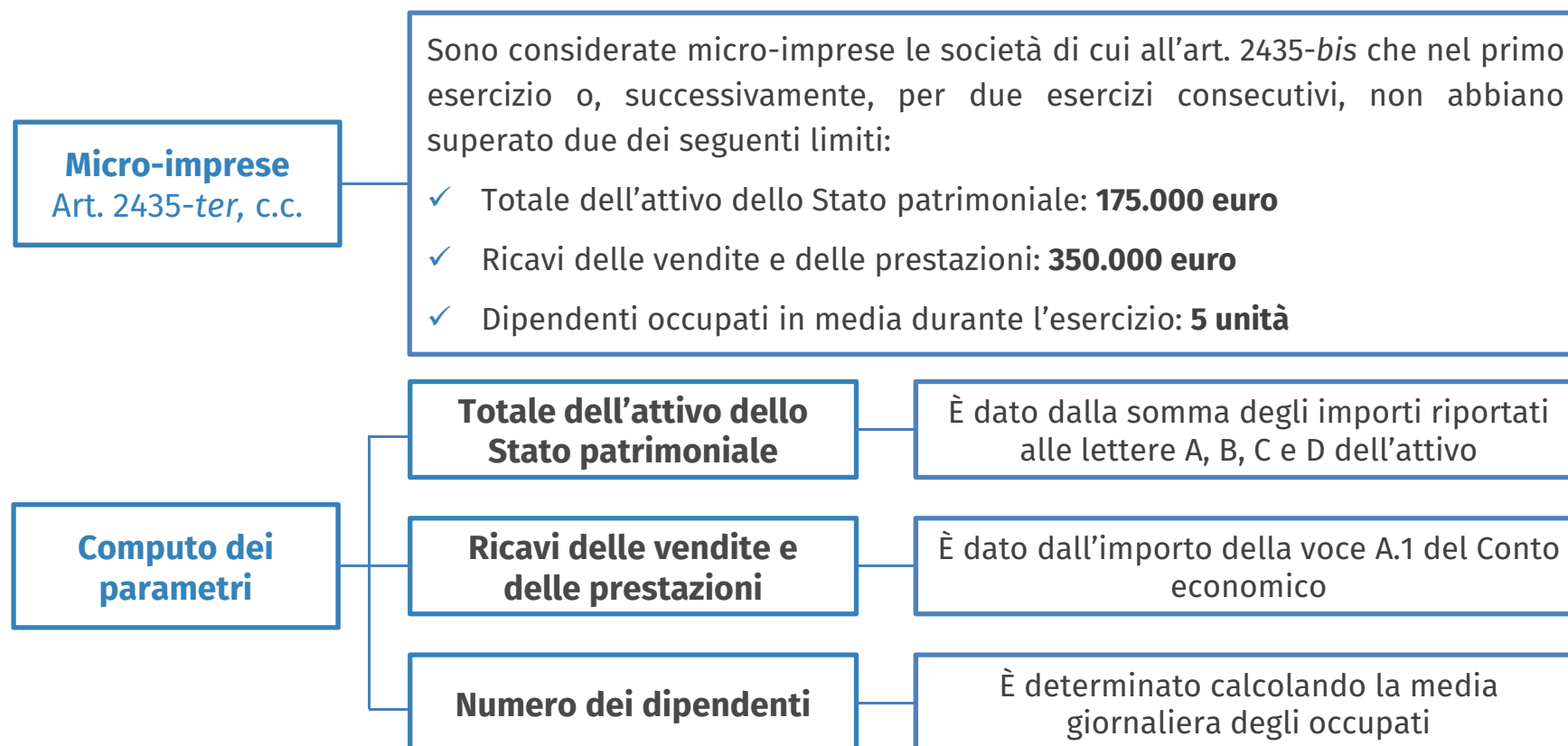
|        | Bilancio ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bilancio abbreviato | Bilancio per micro-imprese |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Novità | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eliminazione «area straordinaria» del Conto economico</li> <li>➤ Non è più consentito capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità</li> <li>➤ Eliminazione dei «Conti d'ordine»</li> <li>➤ Introduzione nuova disciplina in tema di «ammortamento dell'avviamento»</li> <li>➤ Introduzione nuova disciplina sulle «azioni proprie»</li> </ul> |                     |                            |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Introduzione nuove regole di contabilizzazione per gli «strumenti finanziari derivati»</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                            |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Obbligatorietà del «Rendiconto finanziario, quale documento integrante del bilancio.</li> <li>➤ Metodo del «costo ammortizzato».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |



## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio delle micro-imprese*

I soggetti che non superano determinati parametri quantitativi, legati ai valori di bilancio e al numero di dipendenti, possono redigere il bilancio per le micro-imprese.



## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio delle micro-imprese*

L'utilizzo delle semplificazioni previste per le micro-imprese è **facoltativo** e non obbligatorio.

#### Primo anno di applicazione

Per le società di nuova costituzione, il possesso dei requisiti deve essere rispettato nel primo esercizio di attività. Se la durata del primo esercizio è inferiore ai 12 mesi, i valori di riferimento non devono essere ragguagliati ad anno.

#### Esercizi successivi al primo

A partire dagli esercizi successivi al primo, la società può accedere al beneficio della redazione del bilancio per le micro-imprese se rispetta almeno due dei limiti indicati, in caso contrario dovrà redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata.

#### Decadenza dal beneficio

**Il superamento di due dei limiti per un anno non priva la società del diritto di redigere il bilancio per le micro-imprese**, in quanto è necessario il superamento di due dei detti limiti **per due anni consecutivi**.

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio delle micro-imprese*

La struttura semplificata del bilancio per le micro-imprese non deve comprometterne la funzione informativa, infatti il bilancio deve comunque risultare chiaro e in grado di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.

#### Stato patrimoniale

Devono essere indicate le sole voci contrassegnate da lettere maiuscole e da numeri romani, omettendo le voci contrassegnate da numeri arabi (art. 2435-*bis*, co. 2, c.c.)

#### Criteri di valutazione

È possibile valutare **i titoli al costo di acquisto**, **i crediti al valore di presumibile realizzo** e **i debiti al valore nominale**, senza applicare la regola del costo *ammortizzato* prevista per la redazione del bilancio in forma ordinaria

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio delle micro-imprese*

La struttura semplificata dello Stato patrimoniale.

| STATO PATRIMONIALE AL 31.12.201X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PASSIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b><br>I – Immobilizzazioni immateriali<br>II – Immobilizzazioni materiali<br>III – Immobilizzazioni finanziarie<br><i>Totale immobilizzazioni (B)</i><br><br><b>C) Attivo circolante</b><br>I – Rimanenze<br>II – Crediti, ratei e riconti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo<br>III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni<br>IV – Disponibilità liquide<br><i>Totale attivo circolante (C)</i> | <b>A) Patrimonio netto</b><br>I – Capitale<br>II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni<br>III – Riserva di rivalutazione<br>IV – Riserva legale<br>V – Riserve statutarie<br>VI – Altre riserve, distintamente indicate<br>VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi<br>VIII – Utili (Perdite) portati a nuovo<br>IX – Utile (Perdita) dell'esercizio<br>X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio<br><i>Totale</i><br><br><b>B) Fondi per rischi e oneri</b><br><b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b><br><b>D) Debiti, ratei e risconti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b> |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTALE PASSIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

0

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio delle micro-imprese*

La struttura semplificata del bilancio per le micro-imprese non deve comprometterne la funzione informativa, infatti il bilancio deve comunque risultare chiaro e in grado di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.

#### **Conto economico**

Possono essere effettuate tutte le semplificazioni previste dall'art. 2435-*bis*, co.3, c.c.

#### **Rendiconto finanziario**

#### **Nota integrativa**

#### **Relazione sulla gestione**

Ai sensi dell'art. 2435-*ter*, co. 2, c.c. le micro-imprese sono esonerate dalla redazione di questi prospetti purché riportino le informazioni in calce allo Stato patrimoniale

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio delle micro-imprese*

La struttura semplificata, per macro-aree, del Conto economico.

#### CONTO ECONOMICO AL 31.12.201X

- a) VALORE DELLA PRODUZIONE**
- b) COSTI DELLA PRODUZIONE**
- c) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**
- d) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**



**Risultato prima delle imposte (A- B +/- C +/- D)**

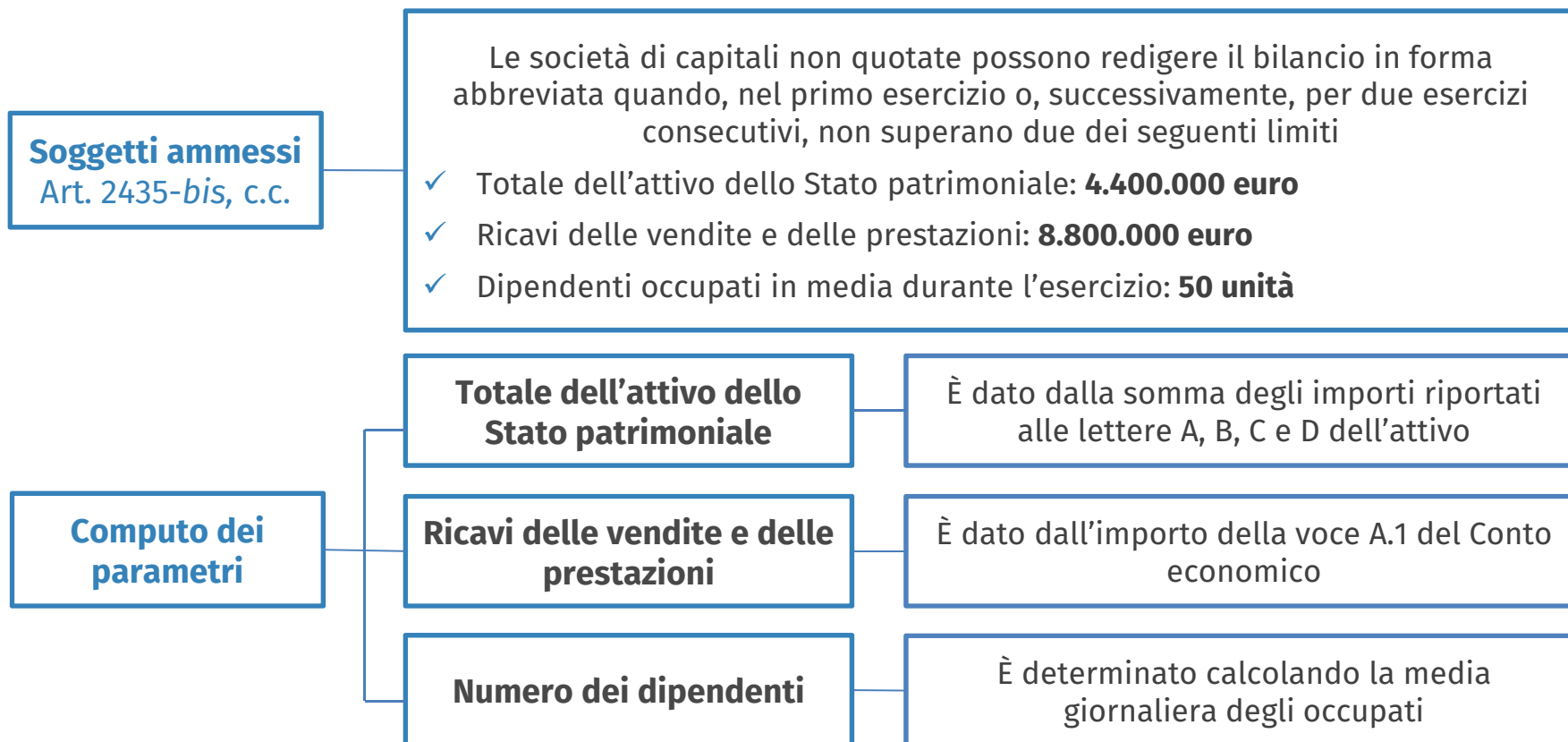
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio

## Gli schemi di bilancio

### *il bilancio in forma abbreviata*

I soggetti che non superano determinati parametri quantitativi, legati ai valori di bilancio e al numero di dipendenti, possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Tali parametri vengono continuamente adeguati dalle direttive comunitarie.



## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio in forma abbreviata*

L'utilizzo delle semplificazioni previste per le società suddette è **facoltativo** e non obbligatorio.

#### Primo anno di applicazione

Per le società di nuova costituzione, il possesso dei requisiti deve essere rispettato nel primo esercizio di attività. Se la durata del primo esercizio è inferiore ai 12 mesi, i valori di riferimento non devono essere ragguagliati ad anno.

#### Esercizi successivi al primo

A partire dagli esercizi successivi al primo, la società può accedere al beneficio della redazione del bilancio in forma abbreviata se rispetta almeno due dei limiti indicati, in caso contrario dovrà redigere il bilancio in forma ordinaria.

#### Decadenza dal beneficio

Il **superamento di due dei limiti per un anno non priva la società del diritto di redigere il bilancio in forma abbreviata**, in quanto è necessario il superamento di due dei detti limiti **per due anni consecutivi**.



## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio in forma abbreviata*

Il bilancio predisposto in forma abbreviata presenta una struttura semplificata rispetto al bilancio redatto in forma ordinaria.

#### Stato patrimoniale

Devono essere indicate le sole voci contrassegnate da lettere maiuscole e da numeri romani, omettendo le voci contrassegnate da numeri arabi (art. 2435-bis, co. 2, c.c.)

#### Criteri di valutazione

È possibile valutare **i titoli al costo di acquisto**, **i crediti al valore di presumibile realizzo** e **i debiti al valore nominale**, senza applicare la regola del *costo ammortizzato* prevista per la redazione del bilancio in forma ordinaria

#### Conto economico

Vengono effettuate tutte le semplificazioni previste dall'art. 2435-bis, co.3, c.c.

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio in forma abbreviata*

Nella Nota integrativa sono omesse alcune informazioni relative a voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, così come consentito dall'art. 2435-*bis*, co. 5 e 6, del Codice civile.

#### Nota integrativa

È consentito limitare l'informativa sulle operazioni con parti correlate alle operazioni realizzate con i maggiori azionisti e con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione (art. 2435-*bis*, co. 5, c.c.).

#### Rendiconto finanziario

#### Relazione sulla gestione

Ai sensi dell'art. 2435-*bis*, c.c. le imprese rientranti tra i parametri previsti, sono esonerate dalla redazione di questi prospetti purché riportino le informazioni in Nota integrativa.

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

Il bilancio, redatto dagli amministratori, è costituito dallo **Stato patrimoniale**, dal **Conto economico**, dal **Rendiconto finanziario** e dalla **Nota integrativa**.

#### Stato patrimoniale

Art. 2424 c.c.



- ✓ No capitalizzazione **costi di ricerca**
- ✓ Non capitalizzazione **costi di pubblicità**
- ✓ Eliminati i **conti d'ordine**
- ✓ Nuova disciplina **azioni proprie**
- ✓ Nuova informativa **strumenti derivati**
- ✓ Voci di dettaglio rapporti con **imprese sorelle**

#### Conto economico

Art. 2425 c.c.



- ✓ Eliminata la sezione straordinaria del conto economico
- ✓ Nuove sottovoci per le rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari derivati
- ✓ Specifiche voci di dettaglio per i rapporti con le imprese sorelle

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

#### Nota integrativa - Art. 2427 c.c.

- Nuova informativa in tema di **impegni, garanzie e passività** potenziali (a seguito dell'eliminazione dei **conti d'ordine** dallo Stato patrimoniale)
- Eliminata l'informativa sulla composizione delle voci **straordinarie** del conto economico → si chiede, però, l'indicazione dell'importo e della natura dei singoli **elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali**
- Ampliata l'informativa relativa ai rapporti tra società, **amministratori e sindaci** (l'esposizione delle anticipazioni e dei crediti concessi, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni, gli importi eventualmente rimborsati, cancellati, o oggetto di rinuncia)
- **Nuove informazioni in merito alla natura, agli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**
- È espressamente stabilito che sia riportata in nota integrativa la proposta di destinazione degli utili e di copertura delle perdite
- Sono stati eliminati una serie di riferimenti dalla norma ritenuti già ricompresi nell'ambito del più generale principio di rilevanza
- Viene espressamente previsto che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico siano presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei prospetti in oggetto (previsione era già contenuta nel riformulato OIC 12)
- Nuova informativa strumenti finanziari derivati
- Altre sono conseguenti alle modifiche dei prospetti contabili e ai nuovi principi di rilevazione e valutazione introdotti.

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

Il Rendiconto finanziario è un documento obbligatorio per le società che redigono il bilancio ordinario.

#### Rendiconto finanziario

Art. 2425-ter c.c.

Da esso risultano, per l'esercizio cui si riferisce e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio. **Rappresenta le variazioni delle disponibilità liquide**

Devono essere individuati i **flussi finanziari** dell'esercizio derivanti dall'**attività operativa**, da quella di **investimento** e da quella di **finanziamento**

È prevista l'**autonoma indicazione delle operazioni finanziarie con i soci**

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

Alcune precisazioni sul rendiconto finanziario.

#### **Rendiconto finanziario**

Rappresenta le variazioni delle disponibilità liquide

#### **Flussi finanziari**

**Variazione** dell'ammontare delle disponibilità liquide

#### **Disponibilità liquide**

Denaro e valori in cassa; Depositi bancari e postali; Assegni

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

Alcune precisazioni sul rendiconto finanziario.

I flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie:

#### ATTIVITÀ OPERATIVA

Le operazioni dell'attività operativa sono quelle riflesse nel **Conto economico**.  
I flussi finanziari dell'attività operativa comprendono tutti i flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento.  
Es. incassi a seguito della vendita di prodotti e servizi; pagamenti ai dipendenti; etc.

#### ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano **dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni** materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.  
Es. acquisto o vendita di immobilizzazioni materiali e immateriali; etc.

#### ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i **flussi derivanti dall'ottenimento e dalla restituzione di disponibilità liquide** (sia in forma di capitale di rischio che di capitale di terzi).  
Es. pagamenti dei dividendi; incremento/decremento debiti di natura finanziaria; etc.

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

Alcune precisazioni sul rendiconto finanziario.

I flussi finanziari derivanti dall'attività operativa possono essere determinati secondo due metodi:

| Metodo diretto                                                                                    | Metodo indiretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vengono presentati i flussi finanziari derivanti dalle operazioni incluse nell'attività operativa | <p>L'utile/la perdita di esercizio è rettificato per tener conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Elementi di natura non monetaria;</li><li>✓ Variazioni del capitale circolante netto;</li><li>✓ Operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall'attività di investimento/di finanziamento (es. plusvalenze).</li></ul> <p>Grazie a queste rettifiche, partendo dall'utile/la perdita è possibile determinare la variazione di disponibilità liquide.</p> |



## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### Oneri e proventi straordinari

**CONTO ECONOMICO**



Eliminata l'area straordinaria

**NOTA INTEGRATIVA**



**PRIMA**

RICHIESTA L'INDICAZIONE DI:

«13) la composizione delle voci: “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile».

**ORA**

RICHIESTA L'INDICAZIONE DI:

«13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali».

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

#### **Oneri e proventi straordinari**

##### **PRIMA**

#### **Oneri e proventi straordinari**

Rileva la fonte del conto o del provento

La fonte deve essere estranea all'attività ordinaria della società

##### **ORA**

#### **Elementi di costo e di ricavo di entità o incidenza eccezionale**

Nella nota integrativa devono essere indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza **eccezionali**

Rilevano l'importo e la natura del costo o del provento

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario* **Oneri e proventi straordinari**

#### Rapporto eccezionalità - straordinarietà

- ✓ picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;
- ✓ cessioni di attività immobilizzate;
- ✓ ristrutturazioni aziendali;
- ✓ operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda, ecc.).

#### Collocazione in bilancio degli oneri e proventi prima qualificati come «straordinari»

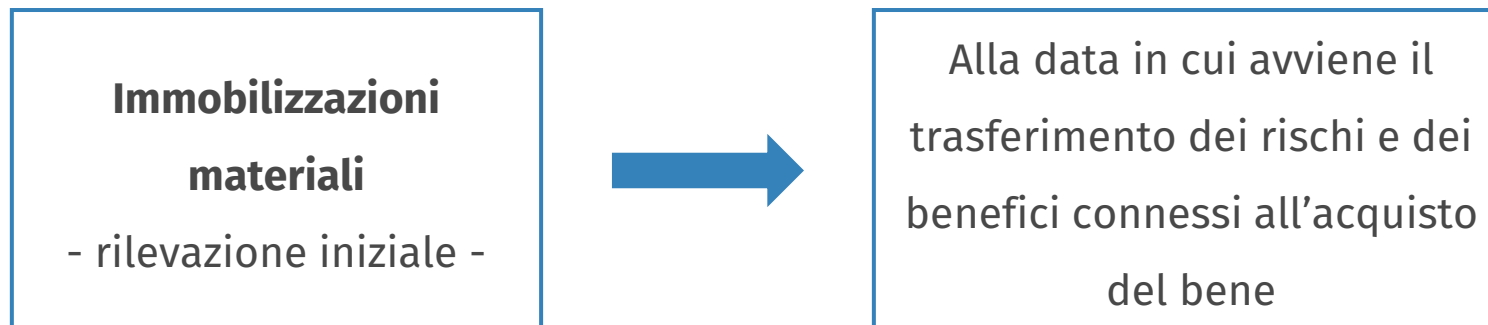
- ➡ A5 e B14 per i proventi e oneri che non hanno natura finanziaria
- ➡ C15, C16 e C17 per i proventi ed oneri che hanno natura finanziaria
- ➡ Altre voci, correttamente individuate dal redattore del bilancio

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### **Immobilizzazioni materiali e immateriali**

**Nuova formulazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma**



Nel caso in cui il pagamento dell'immobilizzazione sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni simili o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 «*Debiti*».

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario* **Immobilizzazioni materiali e immateriali**

#### **ELIMINAZIONE SEZIONE STRAORDINARIA** **Cessione dei beni e rilevazione plus/minusvalenza**

Cessioni derivanti dalla **fisiologica**  
**sostituzione dei cespiti**

Cessioni «**straordinarie**» (es.  
riconversione produttiva)

In ogni caso, le plus/minusvalenze dovranno essere rilevate nella **sezione ordinaria del Conto economico**.

Plusvalenze → voce A5 «Altri ricavi e proventi»

Minusvalenze → voce B14 «Oneri diversi di gestione»

#### **NON PIÙ CAPITALIZZABILI**

Costi di pubblicità



Costi di ricerca

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### **Immobilizzazioni materiali e immateriali**

#### **COSTI DI RICERCA E SVILUPPO**

- **Costi di ricerca di base:** costi sostenuti ai fini di un'indagine pianificata dall'impresa per conseguire nuove conoscenze e scoperte, di utilità generica per la società. Sono sostenuti prima dell'individuazione del prodotto o del processo che si intendono sviluppare.
- **Costi di sviluppo:** applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze a un progetto di produzione, prima che la produzione stessa abbia inizio.

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### **Immobilizzazioni materiali e immateriali**

#### **COSTI DI RICERCA E SVILUPPO – disciplina attuale**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COSTI DI RICERCA DI BASE</b> | Nel conto economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>COSTI DI SVILUPPO</b>        | <p>Attivo patrimoniale</p> <p>Se:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ sono relativi ad un prodotto/processo chiaramente definitivo;</li><li>✓ sono comunque riferiti ad un progetto tecnicamente fattibile e che la società intende promuovere (avendo anche la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie);</li><li>✓ sono «recuperabili», nel senso che la società deve prevedere di realizzare maggiori ricavi in grado, almeno, di «coprire» i costi sostenuti.</li></ul> |

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### **Immobilizzazioni materiali e immateriali**

#### **Costi di ricerca capitalizzati negli esercizi precedenti**



Le **spese di sviluppo** possano continuare a rimanere iscritte nell'attivo



I **costi di ricerca** applicata che soddisfano i requisiti per poter essere definiti «spese di sviluppo» possono continuare ad essere iscritti nell'attivo patrimoniale



Gli importi iscritti nell'attivo patrimoniale, che non configurano costi di sviluppo capitalizzabili, **devono essere eliminati dall'attivo patrimoniale**

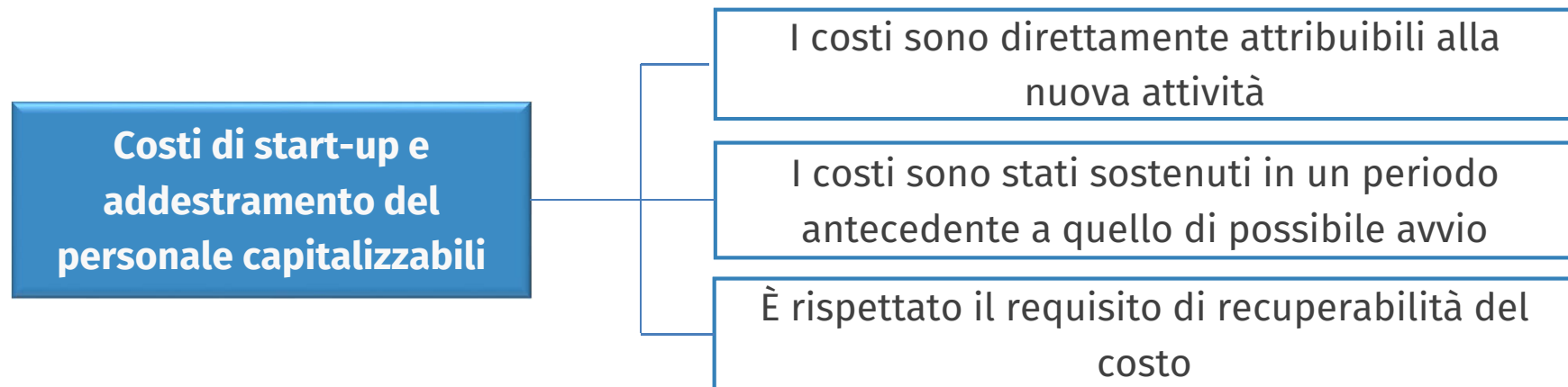


## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### **Immobilizzazioni materiali e immateriali**

I **costi di impianto e di ampliamento** sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti *costi di start-up*), o quella di accrescimento della capacità operativa.



## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### **Immobilizzazioni materiali e immateriali**

#### **AMMORTAMENTO AVVIAMENTO**



**L'avviamento è ammortizzato  
secondo la sua vita utile**

La vita utile è stimata in sede di rilevazione iniziale e non può essere successivamente modificata

Se, eccezionalmente, non è possibile stimare attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore ad anni 10

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

**Immobilizzazioni materiali e immateriali**

### AVVIAMENTO

#### COME STIMARE LA VITA UTILE DELL'AVVIAMENTO?

Periodo di tempo nel quale la società prevede di poter godere dei **benefici economici addizionali** conseguenti all'operazione straordinaria.

Periodo entro il quale l'impresa prevede di “**recuperare**”, in termini finanziari o reddituali, **l'investimento effettuato**.

La media delle vite utili delle **principali attività acquisite** a seguito dell'operazione di acquisizione aziendale.

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*  
**Immobilizzazioni materiali e immateriali**

### AMMORTAMENTO AVVIAMENTO

Nel caso in cui vita utile stimata > 10 anni



Occorre dimostrare che vi sono fatti o circostanze oggettive a “supporto” della stima



In ogni caso, la vita utile dell'avviamento non può superare i 20 anni

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### Crediti e debiti

#### VALUTAZIONE DEI CREDITI

| Crediti                       |                                |                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Ante-D.Lgs. n.139/2015         | Post-D.Lgs. n.139/2015                                                            |
| Bilancio ordinario            | Valore di presumibile realizzo | Costo ammortizzato<br>+<br>Attualizzazione<br>+<br>Valore di presumibile realizzo |
| Bilancio abbreviato           | Valore di presumibile realizzo | Valore di presumibile realizzo                                                    |
| Bilancio per le micro-imprese | -                              | Valore di presumibile realizzo                                                    |

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

**Crediti e debiti**

### IL COSTO AMMORTIZZATO

Il credito è rilevato, in bilancio, la prima volta al **valore nominale, al netto** di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed **inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione** che ha generato il credito.



I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono quindi inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il **criterio dell'interesse effettivo**.

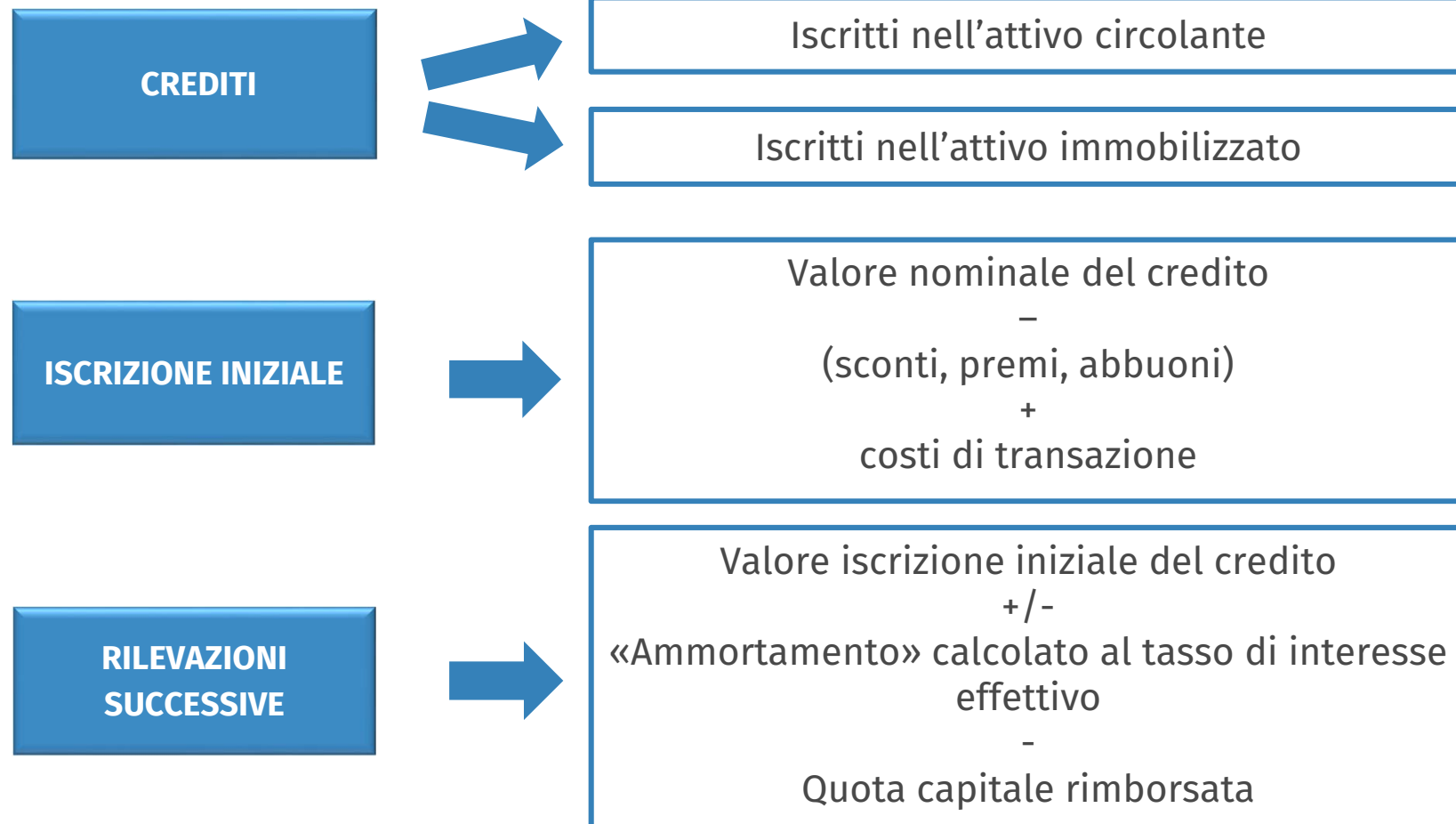


I costi in oggetto saranno quindi così **ammortizzati lungo la durata attesa del credito, integrando o rettificando gli interessi attivi** calcolati al tasso nominale e seguendone la medesima classificazione nel conto economico.

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### Crediti e debiti



## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*  
**Crediti e debiti**

### COSTO AMMORTIZZATO

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti



Se i crediti sono a breve termine  
(<12 mesi)



Se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo

I costi di transazione che saranno sostenuti all'atto della cessione del credito non sono inclusi nella valutazione del credito al costo ammortizzato.



## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

**Crediti e debiti**

**COSTO AMMORTIZZATO**

FATTORE TEMPORALE NELLA VALUTAZIONE DEI CREDITI

È necessario confrontare

**Il tasso di interesse desumibile  
delle condizioni contrattuali**



**Il tasso di interesse di mercato**

È il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti, ma non considera i costi di transazione

Tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### Crediti e debiti

Se il tasso di interesse effettivo è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.



Il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito



Il valore di iscrizione del credito è pari a:

**valore attuale dei flussi finanziari futuri + costi di transazione**

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### **Crediti e debiti**

| Sono presenti costi di transazione? | Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni di mercato è significativamente diverso da quello di mercato? | Che tasso di interesse uso per calcolare gli interessi?                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO                                  | NO                                                                                                              | Tasso di interesse contrattuale                                                                                     |
| SI                                  | NO                                                                                                              | Tasso di interesse effettivo                                                                                        |
| NO                                  | SI                                                                                                              | Tasso di interesse di mercato                                                                                       |
| SI                                  | SI                                                                                                              | Tasso di interesse effettivo (ma iscrivo il credito attualizzando i flussi futuri al tasso di interesse di mercato) |

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### Crediti e debiti

#### CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTA LA CORRESPONSIONE DI INTERESSI

| CREDITI COMMERCIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CREDITI FINANZIARI                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Se scadenza &gt; 12 mesi</b></p> <p>Devono essere rilevati al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato.</p> <p>Rileviamo a conto economico la differenza tra valore di rilevazione iniziale e valore a termine <b>lungo tutta la durata del credito</b> utilizzando il tasso di interesse effettivo</p> | <p>La differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ disponibilità liquide erogate;</li><li>➤ valore attuale dei flussi futuri calcolato al tasso di interesse di mercato.</li></ul> <p>È rilevata tra gli oneri/proventi finanziari al momento della <b>rilevazione iniziale</b>.</p> |

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### Crediti e debiti

Continua a essere necessario svalutare il credito se si ritiene che lo stesso abbia perso di valore (es. significativa difficoltà finanziaria del debitore)



**Svalutazione crediti valutati al costo ammortizzato**



**Il credito deve essere cancellato** quando:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari si estinguono, oppure;
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari è trasferita, e con essa sono trasferiti tutti i rischi.

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

**Crediti e debiti**



**Presenza di costi di transazione e tassi di interesse contrattuale allineato a quello di mercato.**

- ✓ La società Alfa ha erogato un finanziamento ammontante ad euro 200.000 in data 01/01//2017.
- ✓ Costi di transazione = euro 5.000
- ✓ Tasso di interesse contrattuale = 3% (interessi posticipati incassati annualmente)
- ✓ Restituzione del capitale prevista per il 31.12.2020.

| FLUSSI         | DATE       |
|----------------|------------|
| - € 205.000,00 | 01/01/2017 |
| € 6.000,00     | 31/12/2017 |
| € 6.000,00     | 31/12/2018 |
| € 6.000,00     | 31/12/2019 |
| € 206.000,00   | 31/12/2020 |

54

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### Crediti e debiti

|      | A                                 | B      | C                                                      | D                      | E                                          |
|------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| ANNO | VALORE CREDITO A INIZIO ESERCIZIO | GIORNI | INTERESSE EFFETTIVO<br>(A x tasso interesse effettivo) | INTERESSE CONTRATTUALE | VALORE CREDITO A FINE ESERCIZIO<br>(A+C-D) |
| 2017 | € 205.000                         | 365    | € 4.793                                                | € 6.000                | € 203.793                                  |
| 2018 | € 203.793                         | 365    | € 4.765                                                | € 6.000                | € 202.558                                  |
| 2019 | € 202.558                         | 365    | € 4.736                                                | € 6.000                | € 201.294                                  |
| 2020 | € 201.294                         | 365    | € 4.706                                                | € 6.000                | € 200.000                                  |

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### **Crediti e debiti**

01/01/2017

|         |   |                                 |         |         |
|---------|---|---------------------------------|---------|---------|
| Crediti | a | Diversi                         | 205.000 |         |
|         |   | Banca x c/c                     |         | 200.000 |
|         |   | Debiti per costi di transizione |         | 5.000   |

|                                 |   |             |       |       |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-------|
| Debiti per costi di transizione | a | Banca x c/c | 5.000 | 5.000 |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-------|

31/12/2017

|             |   |                  |       |       |
|-------------|---|------------------|-------|-------|
| Banca x c/c | a | Diversi          | 6.000 |       |
|             |   | Interessi attivi |       | 4.793 |
|             |   | Crediti          |       | 1.207 |



## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario* **Crediti e debiti**



**Presenza di costi di transazione e tassi di interesse contrattuale sensibilmente diverso da quello di mercato.**

- ✓ La società Alfa ha erogato un finanziamento ammontante ad euro 200.000 in data 01/01//2017.
- ✓ Costi di transazione = euro 5.000
- ✓ Tasso di interesse contrattuale = 3% (interessi posticipati incassati annualmente)
- ✓ Tasso di interesse di mercato = 5%
- ✓ Restituzione del capitale prevista per il 31.12.2021

**In questo caso sarà necessario in primo luogo calcolare il valore attuale dei flussi futuri al tasso di interesse di mercato.**

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

#### **Crediti e debiti**

| ANNO | CREDITO A INIZIO ESERCIZIO | GIORNI | INTERESSE EFFETTIVO | INTERESSE CONTRATTUALE | VALORE CREDITO A FINE ESERCIZIO |
|------|----------------------------|--------|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| 2017 | € 187.682                  | 365    | € 8.252             | € 6.000                | € 189.934                       |
| 2018 | € 189.934                  | 365    | € 8.351             | € 6.000                | € 192.285                       |
| 2019 | € 192.285                  | 365    | € 8.454             | € 6.000                | € 194.739                       |
| 2020 | € 194.739                  | 365    | € 8.562             | € 6.000                | € 197.301                       |
| 2021 | € 197.301                  | 366    | € 8.698             | € 6.000                | € 200.000                       |

Si noti che il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi futuri, ai quali sono stati aggiunti i costi di transizione.

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### Crediti e debiti

**ATTENZIONE**

#### **I FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO**

Se il finanziamento fosse stato erogato da una società controllante, e la finalità della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza tra valore nominale del debito e valore attuale dei flussi finanziari futuri è iscritta:

- ✓ dalla controllante, ad incremento del valore della partecipazione (e non tra gli oneri finanziari);
- ✓ dalla controllata, ad incremento del patrimonio netto (e non tra i proventi finanziari di conto economico).
- ✓ **01/01/2017**

| Diversi                       | a | Diversi                                         |         |         |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------|---------|---------|
| Credito verso controllata     |   |                                                 | 187.682 |         |
| Partecipazione in controllata |   |                                                 | 17.318  |         |
|                               |   | Debiti verso fornitori per costi di transazione |         | 5.000   |
|                               |   | Banca x c/c                                     |         | 200.000 |

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### Crediti e debiti

#### VALUTAZIONE DEI DEBITI

| Debiti                            |                        |                                            |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | Ante-D.Lgs. n.139/2015 | Post-D.Lgs. n.139/2015                     |
| Bilancio ordinario                | Valore nominale        | Costo ammortizzato<br>+<br>Attualizzazione |
| Bilancio abbreviato               | Valore nominale        | Valore nominale                            |
| Bilancio per le micro-<br>imprese | -                      | Valore nominale                            |

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

#### **Crediti e debiti**

Ricorrendo al metodo del costo ammortizzato, il debito è rilevato al valore nominale, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.

- ✓ **I costi di transazione**
- ✓ Gli **aggi e i disaggi di emissione** dei prestiti obbligazionari
- ✓ **Ogni altra differenza** tra valore iniziale e valore nominale a scadenza

Sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il **criterio dell'interesse effettivo**

I costi di transazione e gli altri costi, rientrando nel calcolo dell'interesse effettivo, saranno ammortizzati lungo la durata attesa del debito

Il loro ammortamento integrerà o rettificcherà gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico)

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

**Crediti e debiti**

### COSTO AMMORTIZZATO

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti



Se i debiti sono a breve termine  
(<12 mesi)



Se i costi di transazione, le commissioni  
e ogni altra differenza tra valore iniziale  
e valore a scadenza sono di scarso  
rilievo

Si tratta di una declinazione pratica del **nuovo principio di rilevanza** introdotto con il D.Lgs. n. 139/2015.

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

**Crediti e debiti**

### VALUTAZIONE DEI DEBITI

**ISCRIZIONE INIZIALE**

Valore nominale del debito

-

(sconti, premi, abbuoni)

-

costi di transazione

**RILEVAZIONI SUCCESSIVE**

Valore iscrizione iniziale del debito

+/-

“Ammortamento” calcolato al tasso di interesse  
effettivo

-

Quota capitale rimborsata

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

**Crediti e debiti**

### VALUTAZIONE DEI DEBITI - ATTUALIZZAZIONE

Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulta essere significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato



Il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione



## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

**Credit e debiti**

### VALUTAZIONE DEI DEBITI - ATTUALIZZAZIONE

Anche con riferimento all'attualizzazione dei debiti il principio contabile chiarisce che può non essere applicata ai debiti **se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato**, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice civile.

Si pensi, a tal proposito, a tutti i casi in cui:

- il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato;
- i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

### **CREDITI E DEBITI**

| Sono presenti costi di transazione? | Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è significativamente diverso da quello di mercato? | Che tasso di interesse uso per calcolare gli interessi?                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO                                  | NO                                                                                                                | Tasso di interesse contrattuale                                                                                    |
| SI                                  | NO                                                                                                                | Tasso di interesse effettivo                                                                                       |
| NO                                  | SI                                                                                                                | Tasso di interesse di mercato                                                                                      |
| SI                                  | SI                                                                                                                | Tasso di interesse effettivo (ma iscrivo il debito attualizzando i flussi futuri al tasso di interesse di mercato) |

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

#### **Credit e debiti**

Presenza di costi di transazione e tassi di interesse contrattuale allineato a quello di mercato.

Ipotizziamo che il tasso di interesse di mercato **NON** sia significativamente diverso da quello desumibile delle condizioni contrattuali.

La società ALFA ha contratto un finanziamento per euro 100.000.

Costi per istruttoria finanziamento = 2.000 euro

Tasso di interesse contrattuale = 3% annuo

Rimborso del capitale a scadenza (31/12/2020).

Calcoliamo in primo luogo il tasso di interesse effettivo.

| ANNO | DEBITO A INIZIO ESERCIZIO | INTERESSE EFFETTIVO | INTERESSE CONTRATTUALE | VALORE DEBITO A FINE ESERCIZIO |
|------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| 2017 | € 98.000                  | € 3.474             | € 3.000                | € 98.474                       |
| 2018 | € 98.474                  | € 3.491             | € 3.000                | € 98.965                       |
| 2019 | € 98.965                  | € 3.508             | € 3.000                | € 99.474                       |
| 2020 | € 99.474                  | € 3.526             | € 3.000                | € 100.000                      |

67

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

**Crediti e debiti**

**In P.D. al 31/12/2017 rilevo:**

|                          |   |  |       |       |
|--------------------------|---|--|-------|-------|
| Interessi passivi        | a |  | 3.474 |       |
| Banca x c/c              |   |  |       | 3.000 |
| Debiti per finanziamento |   |  |       | 474   |

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

#### **Crediti e debiti**

Presenza di costi di transazione e tassi di interesse contrattuale significativamente diverso a quello di mercato.

Richiamando lo stesso esempio di prima:

La società ALFA ha contratto un finanziamento per euro 100.000.

Costi per istruttoria finanziamento = 2.000 euro

Tasso di interesse contrattuale = 3% annuo

Tasso di interesse di mercato = 5% annuo

Rimborso del capitale a scadenza (31/12/2021).

In tal caso, sarà necessario **determinare il valore attuale dei flussi finanziari futuri**, calcolato al tasso di interesse di mercato (nell'esempio € 92.908,10)

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

#### **Crediti e debiti**

Successivamente, sarà necessario sottrarre i costi di transazione.

Possiamo quindi ora valutare i debiti al costo ammortizzato (tenendo conto del fattore temporale)

| ANNO | DEBITO A INIZIO ESERCIZIO | INTERESSE EFFETTIVO | INTERESSE CONTRATTUALE | VALORE DEBITO A FINE ESERCIZIO |
|------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| 2017 | € 90.908                  | € 5.091             | € 3.000                | € 92.999                       |
| 2018 | € 92.999                  | € 5.208             | € 3.000                | € 95.207                       |
| 2019 | € 95.207                  | € 5.331             | € 3.000                | € 97.538                       |
| 2020 | € 97.538                  | € 5.462             | € 3.000                | € 100.000                      |

## Gli schemi di bilancio

*Il bilancio ordinario*

**Crediti e debiti**

### VALUTAZIONE DEI DEBITI INFRUTTIFERI VERSO SOCI

**Nel caso di finanziamenti infruttiferi soci il tasso di interesse applicato è significativamente diverso da quello di mercato.**

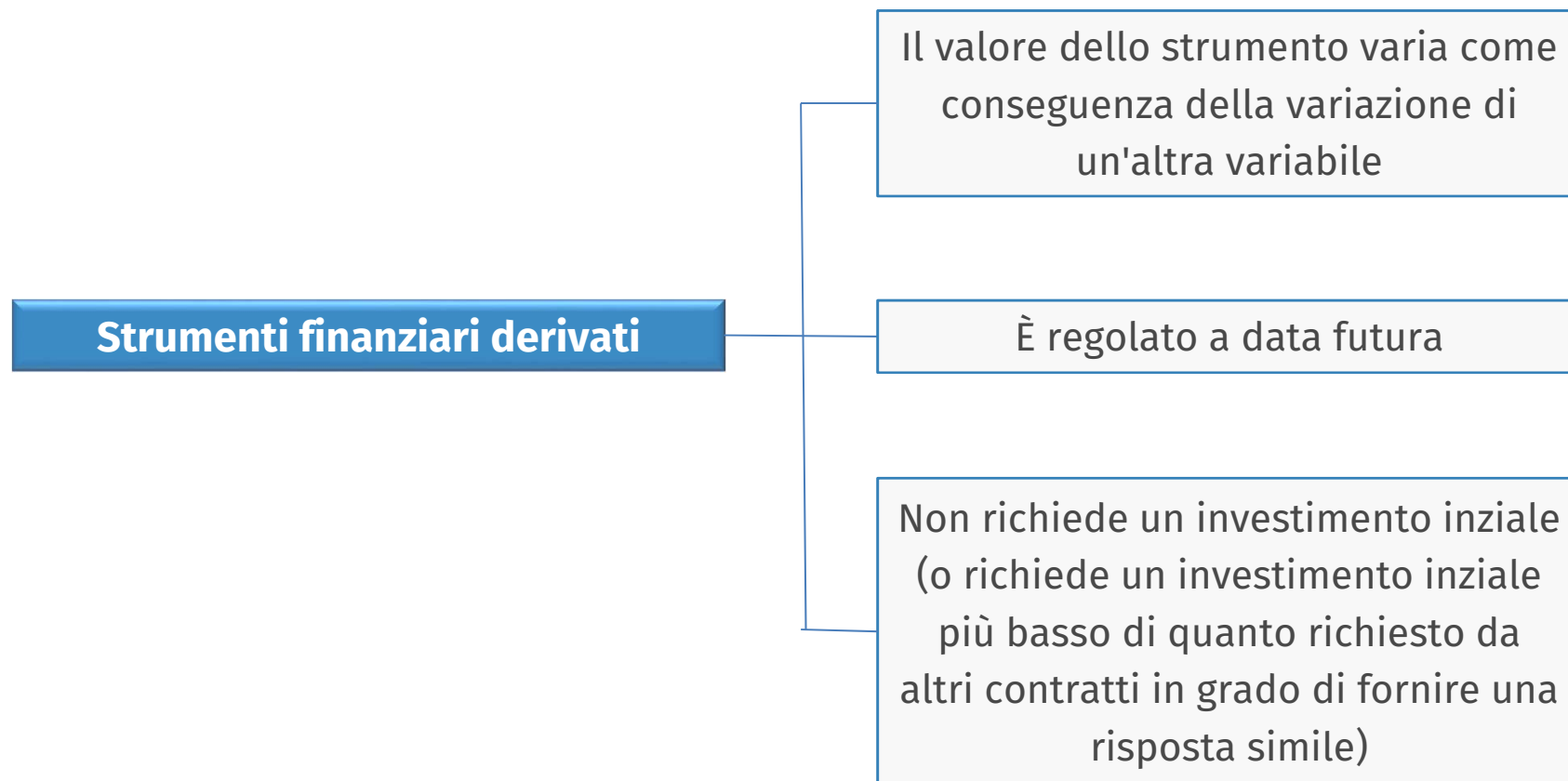
Come ci comportiamo?

Distinguendo due casi:

- ✓ il debito ha una scadenza inferiore ai 12 mesi: l'applicazione dell'attualizzazione è ritenuta irrilevante dallo stesso OIC 19;
- ✓ il debito ha natura postergata, o, comunque, ha scadenza superiore a 12 mesi: è necessario procedere all'attualizzazione e rilevare il debito ad un importo pari al valore attuale della somma corrisposta.

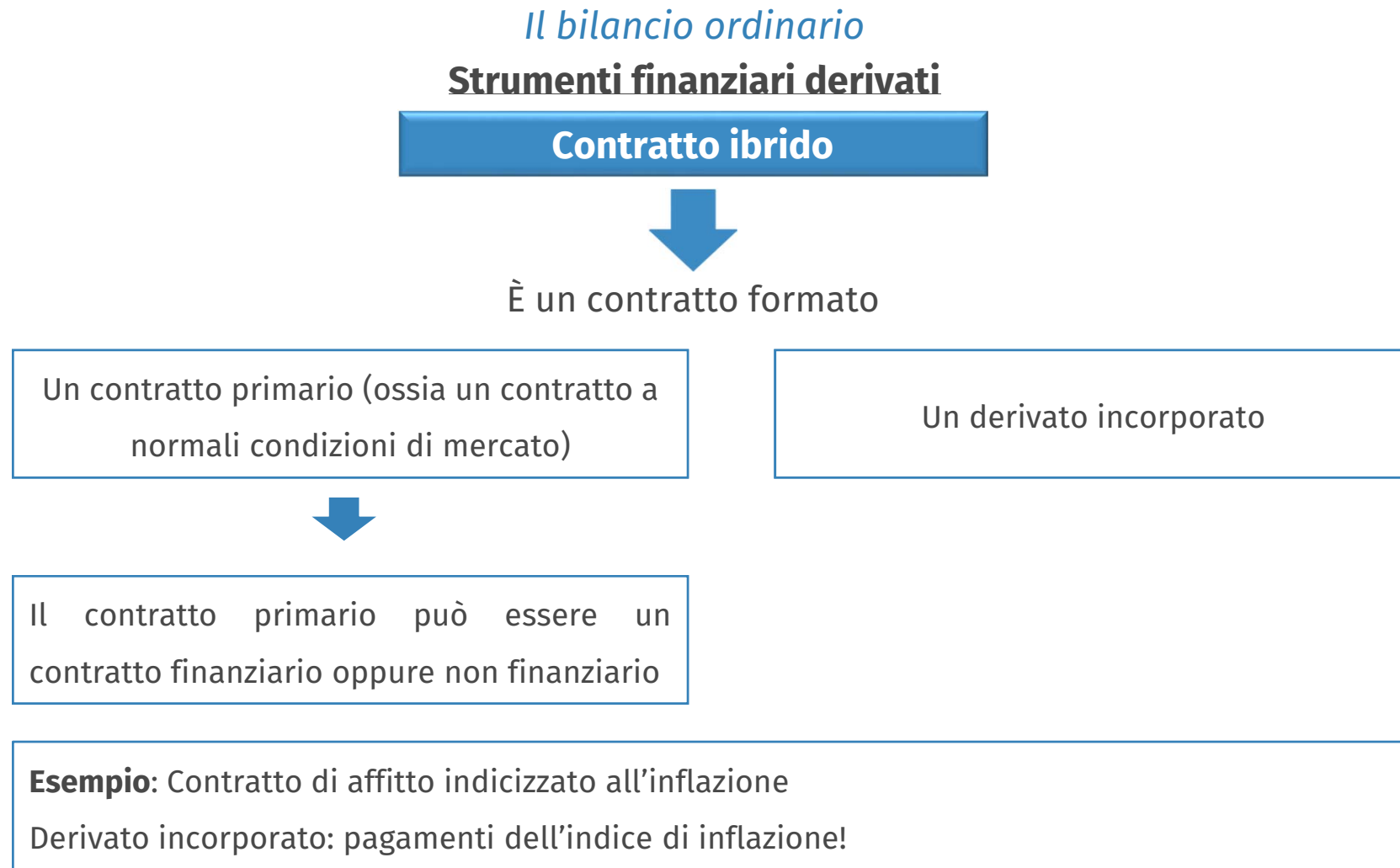
## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario* **Strumenti finanziari derivati**





## Gli schemi di bilancio



## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario* **Strumenti finanziari derivati**

#### FINALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

##### FINALITÀ SPECULATIVE

Lo strumento finanziario è detenuto  
per trarne profitto

##### FINALITÀ DI COPERTURA

Lo strumento finanziario è detenuto  
per:

Compensare le variazioni di *fair value* di altre attività/passività o  
impegni irrevocabili

Compensare i flussi finanziari futuri  
attribuibili ad  
un'attività/passività/impegno  
irrevocabile/operazione  
programmata

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario* **Strumenti finanziari derivati**

**I derivati devono essere iscritti in Bilancio al loro *fair value***

**OIC 32**

Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione

Valore di mercato, se esiste un mercato attivo

Valore di mercato dei componenti o di uno strumento analogo

Valore che risulta da modelli e tecniche generalmente accettati (che approssimano il valore di mercato)

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario* **Strumenti finanziari derivati**

Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico, **salvo che si tratti di uno strumento finanziario di copertura**



Se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata → le variazioni del fair value sono imputate ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario* **Strumenti finanziari derivati**

#### DERIVATI DI COPERTURA

##### COPERTURA DI *FAIR VALUE*

Le variazioni di *fair value* del strumento derivato e dell'elemento coperto sono iscritte nel conto economico

##### COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI

Le variazioni di *fair value* dello strumento derivato vanno ad alimentare la «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi»

#### DERIVATI SPECULATIVI



Le variazioni di *fair value* del strumento derivato sono iscritte nel conto economico

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

#### **Strumenti finanziari derivati**

|                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVO PATRIMONIALE</b> | Immobilizzazioni finanziarie – strumenti finanziari derivati attivi                               | Strumenti finanziari derivati di copertura di un'attività immobilizzata o di una passività classificata oltre l'esercizio successivo                   |
|                            | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni– strumenti finanziari derivati attivi | Strumenti finanziari derivati di copertura di un'attività iscritta nell'attivo circolante o di una passività classificata entro l'esercizio successivo |
|                            |                                                                                                   | Strumento finanziario derivato non di copertura                                                                                                        |
| <b>PASSIVO E NETTO</b>     | Fondo per rischi e oneri – Strumenti finanziari derivati passivi                                  | Strumenti finanziari derivati con <i>fair value</i> negativo alla data di valutazione                                                                  |
|                            | Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi                                   | Variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati di copertura                                                                              |

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario*

#### **Strumenti finanziari derivati**

##### **D.18 d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati**

- ✓ Variazioni positive di fair value (derivati non di copertura).
- ✓ Utili derivanti dalla componente inefficace della copertura.
- ✓ Le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura e la variazione positiva del valore temporale.

##### **D.19 d) svalutazione di strumenti finanziari derivati**

- ✓ Variazioni negative di fair value (derivati non di copertura).
- ✓ Perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura .
- ✓ Le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura e la variazione negativa del valore temporale.
- ✓ Variazioni negative della riserva quando la società non ne prevede il recupero nei futuri esercizi.

Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura

## Gli schemi di bilancio

### *Il bilancio ordinario* **Strumenti finanziari derivati**

#### **Ampliata l'informativa da fornire in Nota Integrativa**

Se in passato le informazioni da fornire riguardavano il loro *fair value*, l'entità e la loro natura, a seguito delle novità introdotte, in Nota Integrativa sono indicati, **per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati**:

- a) il loro *fair value*;
- b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio.



## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

### *L'iter di approvazione del bilancio*

Gli amministratori redigono il **progetto di bilancio**, corredato dalla Relazione sulla gestione

**Almeno 30 giorni prima dell'assemblea** il progetto di bilancio viene trasmesso al Collegio sindacale e al revisore legale incaricato

Il Collegio sindacale e il revisore legale incaricato predispongono le **relazioni al bilancio** e le inviano al l'organo amministrativo

**Almeno 15 giorni prima dell'assemblea** il bilancio, la relazione degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale incaricato vengono depositati presso la sede sociale, unitamente alle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e al prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate

**Convocazione dell'assemblea dei soci** entro i termini indicati nell'atto costitutivo (almeno 8 giorni prima)

**Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio si riunisce l'assemblea ordinaria dei soci**

Il bilancio d'esercizio, le relazioni, il verbale di approvazione dell'Assemblea, l'elenco dei soci (nelle S.p.A. non quotate) sono depositati presso il **Registro delle imprese**

## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

|                                                                                                                           | Presente collegio sindacale                                          | Non presente il collegio sindacale                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Predisposizione progetto di bilancio da parte degli amministratori</b>                                                 | 31.03.2018                                                           | 15.04.2018                                                           |
| <b>Deposito del bilancio presso la sede della società</b>                                                                 | 15.04.2018                                                           | 15.04.2018                                                           |
| <b>Assemblea per l'approvazione del bilancio</b>                                                                          | 30.04.2018                                                           | 30.04.2018                                                           |
| <b>Registrazione delibera assembleare presso Agenzia delle Entrate (se è stata prevista la distribuzione degli utili)</b> | Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio              | Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio              |
| <b>Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese</b>                                                             | Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (30.05.2018) | Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (30.05.2018) |

## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

### *La convocazione dell'assemblea dei soci*

| ASSEMBLEA ORDINARIA - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | SPA                                                                                                                                                                                                         | SRL                                                                                                                         |
| QUORUM COSTITUTIVO                                      | In prima convocazione è necessario che sia rappresentato 1/2 del capitale sociale fornito di diritto di voto. In seconda convocazione non è previsto un quorum costitutivo                                  | L'assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita d tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale |
| QUORUM DELIBERATIVO                                     | In prima convocazione l'assemblea delibera con la metà più uno delle azioni con diritto di voto intervenute. In seconda convocazione delibera con l'approvazione della maggioranza delle azioni intervenute | L'assemblea delibera a maggioranza assoluta                                                                                 |

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non riesca ad approvare il bilancio d'esercizio deve valutarsi se si sia verificata una delle possibili **cause di scioglimento** di cui all'art. 2484, co.1, c.c.

Va infatti ricordato che la società si scioglie anche «*per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea*».

## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

### *La convocazione dell'assemblea dei soci*



L'assemblea, in prima convocazione, è andata deserta. Deve essere redatto il verbale di assemblea?



Non è necessario redigere apposito verbale, anche per mancanza di soggetti presenti verbalizzanti.

Si ritiene invece sufficiente che il presidente, ad inizio seduta dell'assemblea in seconda convocazione, formalizzi la circostanza che la precedente assemblea è andata deserta (Cass. n.12008/1998).

## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

*La convocazione dell'assemblea dei soci*

### INVALIDITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

#### Annullabilità



Ai sensi dell'art. 2377 cod. civ. le delibere dell'assemblea dei soci sono annullabili se non sono prese in conformità con la legge o con lo statuto.

(esempio: non sono stati rispettati i *quorum* costitutivi e deliberativi o le formalità di costituzione, oppure sono stati votati punti non soggetti all'ordine del giorno).

Deve in ogni caso trattarsi di violazioni che abbiano leso sostanzialmente l'interesse del socio (esempio: non è annullabile la deliberazione se il voto invalido non era determinante)

#### Nullità



Ai sensi dell'art. 2379 cod. civ. le delibere assembleari sono nulle nei seguenti casi:

- ✓ mancata convocazione dell'assemblea;
- ✓ mancanza del verbale;
- ✓ impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione.

## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

*La convocazione dell'assemblea dei soci*

### Invalidità delle delibere assembleari con le quali è approvato il bilancio

Vizi nel **procedimento di formazione**  
del bilancio



La delibera assembleare è **annullabile**

Vizi nel **contenuto** del bilancio



La delibera assembleare è **nulla** per  
illiceità dell'oggetto

### Impugnazione delibera assembleare



**Ai fini delle nullità**



**Ai fini dell'annullabilità**



**Entro la data di approvazione del bilancio successivo**

## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

### *La convocazione dell'assemblea dei soci*

#### Effetti della convocazione tardiva dell'assemblea

NO invalidità delibera assembleare

Responsabilità civile degli amministratori

Applicazione a carico degli amministratori e dei sindaci **di una sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro**, aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di espressa legittima richiesta dei soci

**Revoca** per gli amministratori dalla carica **per giusta causa**

Non si rinvencono comportamenti sanzionabili in capo agli amministratori e ai sindaci nel caso in cui gli stessi abbiano convocato l'assemblea prima dei 120 giorni (o dei 180), ma la stessa non sia riuscita a deliberare entro i termini previsti (ad esempio a causa del mancato raggiungimento del *quorum*).



## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

*La convocazione dell'assemblea dei soci*

**SPA**

Art. 2364 c.c.

**SRL**

Art. 2478-bis c.c.

**TERMINE PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA:  
ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

### Condizioni per la dilazione

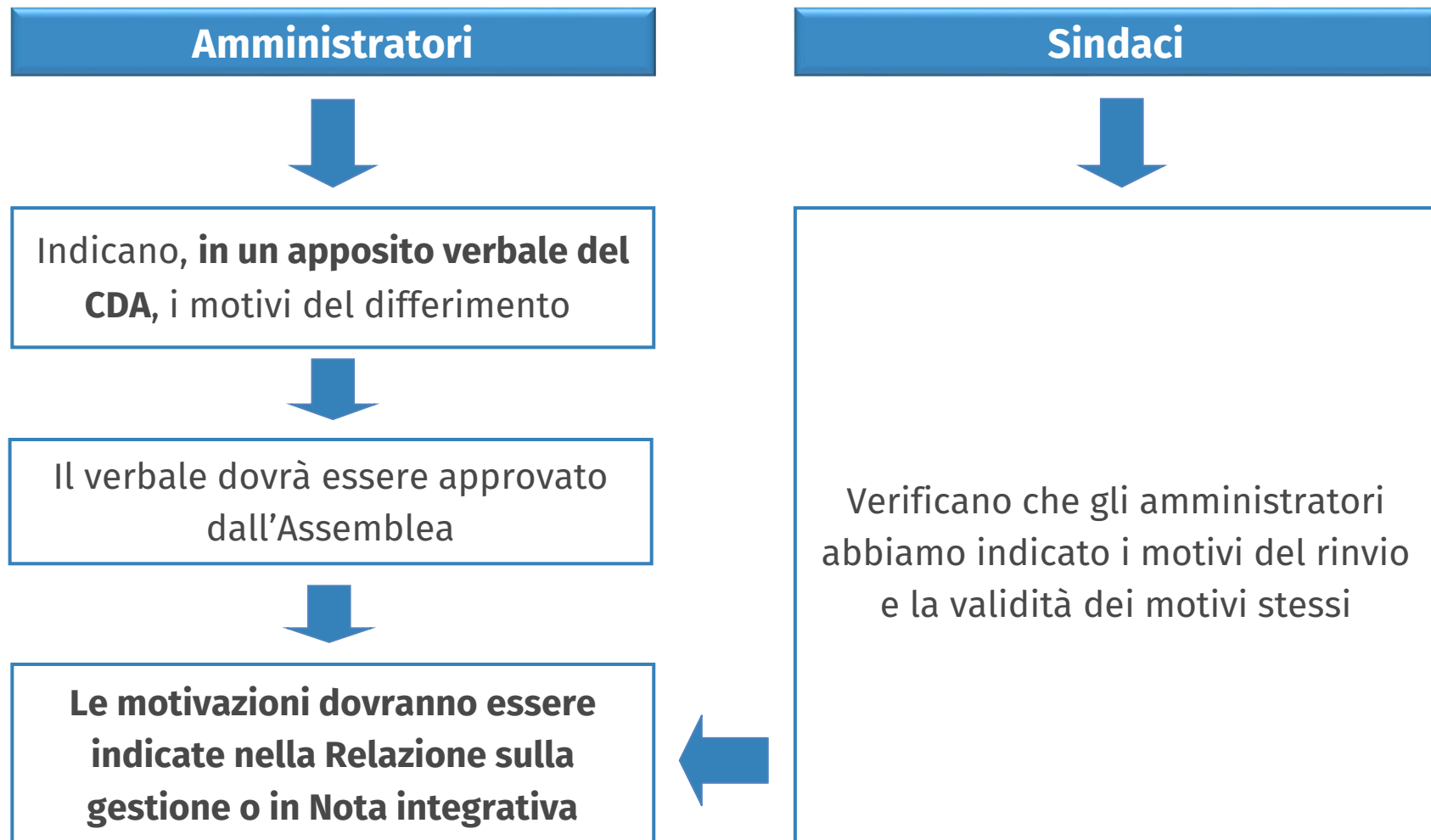
**Previsione statutaria** che consenta la dilazione. L'eventuale assenza della previsione statutaria non ne permette la dilazione, pur in presenza delle condizioni normative.

Il ricorrere di **circostanze** che giustificano la dilazione (redazione del bilancio consolidato oppure particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società).

**Obbligo**, per gli amministratori, **di segnalare**, nella relazione sulla gestione, le motivazioni che hanno giustificato la dilazione.

## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

*La convocazione dell'assemblea dei soci*



## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

### *L'approvazione del bilancio e il versamento delle imposte*

La data di approvazione del bilancio incide sul termine previsto per il versamento delle imposte dirette e di registro.

#### VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

##### BILANCIO APPROVATO NEL TERMINE DEI 120 GIORNI



Imposte da versare **entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta



Oppure entro il 30esimo giorno successivo, MA con maggiorazione dello 0,40%

##### BILANCIO APPROVATO NEL TERMINE DEI 180 GIORNI



Imposte da versare **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di approvazione del bilancio



Oppure entro il 30esimo giorno successivo, MA con maggiorazione dello 0,40%

## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

### *L'approvazione del bilancio e il versamento delle imposte*

Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro i termini sarà comunque necessario far riferimento alle scadenze appena richiamate.

Pertanto, una società che:

- ✓ non approva il bilancio entro il termine dei 120 giorni;
- ✓ non si è avvalsa del maggior termine dei 180 giorni.

sarà comunque tenuta a versare le imposte entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo.

## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

*L'approvazione del bilancio e il versamento delle imposte*

**DELIBERA CHE DISTRIBUISCE GLI UTILI**



**DEVE ESSERE VERSATA L'IMPOSTA DI REGISTRO**



**QUANTO?**  
200 euro



**COME?**  
Mediante Modello F23



**ENTRO QUANDO?**  
Entro 20 giorni dalla delibera

Le società di capitali che erogano dividendi sono tenute alla certificazione dei pagamenti effettuati ai soci in ciascun periodo d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'erogazione.

Per tale adempimento deve essere utilizzato il **modello CUPE** (Certificazione Utili e Proventi Equiparati) predisposto annualmente dall'Agenzia delle Entrate.

Infine, la società dovrà presentare il modello 770 ordinario per l'anno in cui ha corrisposto dividendi, riportandovi i dati contenuti nella suddetta certificazione.

## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

### *Il deposito del bilancio d'esercizio*

| IL DEPOSITO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO |                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TERMINI PER IL DEPOSITO              | Entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione del bilancio                            |
| LUOGO DI DEPOSITO                    | Presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale |
| FORMA DI REDAZIONE                   | ABBREVIATA; ORDINARIA; MICRO-IMPRESE                                                           |

#### Omesso deposito del bilancio

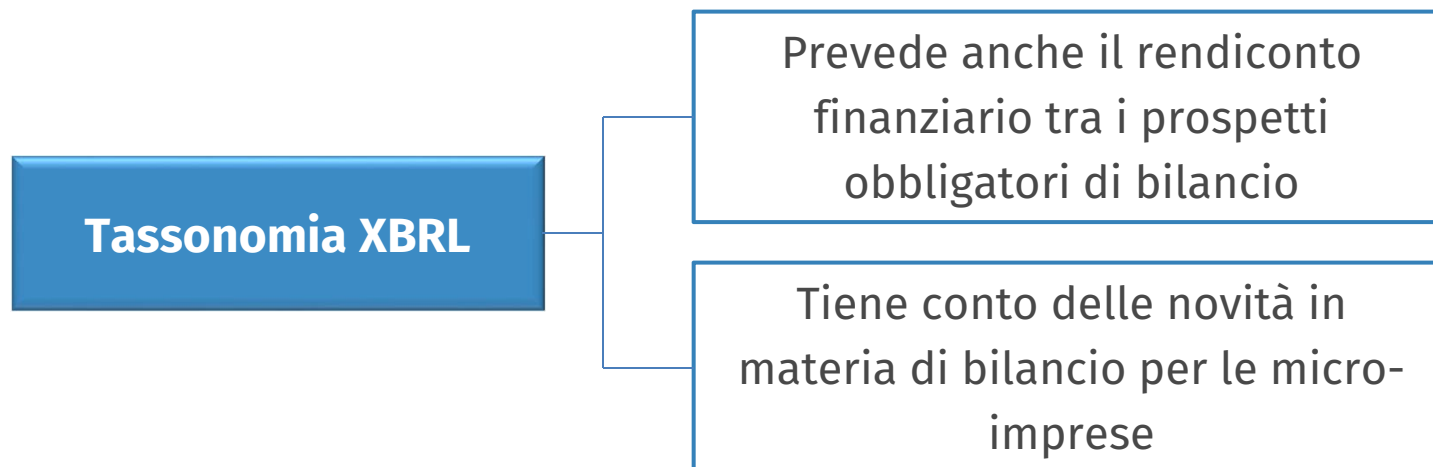
Il ritardo o l'omissione del deposito, è sanzionabile, ai sensi dell'art. 2630 c.c., in capo a ciascun amministratore e ai sindaci con una sanzione da un minimo di 137,33 a 1.376,00 euro.

**NO azione di responsabilità nei confronti degli amministratori**

## Gli adempimenti legati al bilancio d'esercizio

### *Il deposito del bilancio d'esercizio*

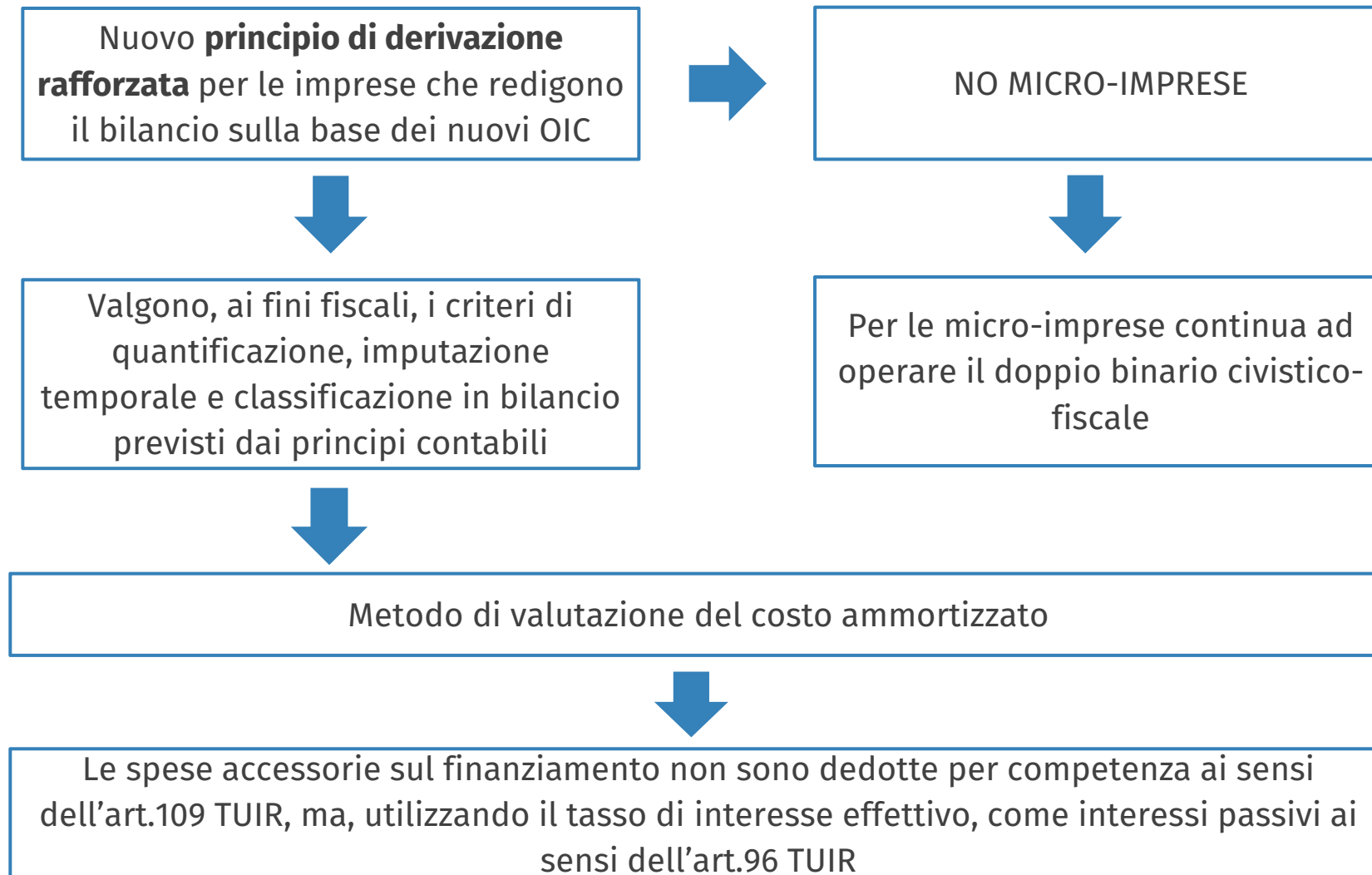
I soggetti tenuti al deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle imprese hanno l'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato elettronico elaborabile, XBRL.



## Gli effetti fiscali della riforma



## Gli effetti fiscali della riforma



## Gli effetti fiscali della riforma

Legge di Bilancio 2018: nuovo articolo 96 del TUIR



È stato modificato **il regime di deduzione degli interessi passivi** ex art.96 co.2 del D.P.R. n.917/1986 (TUIR)



Per effetto dell'eliminazione dell'ultimo periodo del comma 2 è prevista una **minore possibilità di deduzione degli interessi passivi ai fini IRES**

## Gli effetti fiscali della riforma

### Cosa prevedeva la normativa previgente



*Gli interessi passivi, per la parte eccedente gli interessi attivi, possono essere dedotti fino a concorrenza del 30% della gestione caratteristica.  
Se l'ammontare degli interessi passivi netti risulta superiore al 30% del ROL, l'eccedenza può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei periodi d'imposta successivi*

***Ai fini del calcolo del ROL, si tiene altresì conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultano controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile (disposizione oggi abrogata)***

***La disposizione abrogata consentiva la deduzione degli interessi passivi anche in funzione dei flussi finanziari di ritorno correlati all'investimento partecipativo estero***

## Gli effetti fiscali della riforma

Cosa prevedeva la nuova normativa

Minore possibilità di deduzione degli interessi passivi dall'IRES



***Esclusione dei dividendi provenienti da società estere controllate di diritto dal risultato operativo lordo (ROL) utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi***

## Gli effetti fiscali della riforma

### Nuovo articolo 108 Tuir



Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio



Abrogata la previsione in forza della quale le spese relative a **studi e ricerche** e **pubblicità** erano deducibili nell'esercizio in cui erano state sostenute e nei successivi, non oltre il quarto

## **Gli effetti fiscali della riforma**

**Nuovo articolo 109 Tuir**



**Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa**

Correzione errori rilevanti

Cambiamenti principi contabili

## Gli effetti fiscali della riforma

### ATTENZIONE

Anche ai fini **IRAP**:

- i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla determinazione della base imponibile;
- l'eliminazione dall'attivo patrimoniale non rileva, in quanto continuano ad operare le disposizioni in tema di deducibilità applicabili negli esercizi precedenti.